SENT. N. 693/14
R.A.C. 5431/10
CRON. 8259
REP. 1288

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Grosseto Dott.ssa Rosa Passavanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n.5431/2010 dell'anno 2010

tra

E[redacted] srl, P.IVA [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to [redacted] del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in [redacted], come da mandato a margine dell'atto di citazione. ----------

-ATTORE –

e

C[redacted] S[redacted], c.f. [redacted], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv.to Fulvio Zardo e Stefano Galanti e dall'Avv.to Gabriela Sartiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Grosseto via Cadorna n.15, come da mandato a margine dell'atto di risposta. -----

-CONVENUTO –

Oggetto: promessa di pagamento

CONCLUSIONI

Per l'Attore: " Voglia il Giudice:----------

- Annullare o revocare l'opposto decreto ingiuntivo perchè nullo o inammissibile;----------
- Accertando che la risoluzione stessa non è avvenuta per colpa, responsabilità o inadempimento della società opponente, accertando che la responsabilità e l'inadempimento della

ricorrente e come la stessa sia tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla E[redacted] da liquidare in via equitativa e con la conseguente condanna della ricorrente al risarcimento degli stessi nella misura prudenziale minimadi € 15.000,00.----------

- Con vittoria di spese, competenze e di onorari di giudizio".-------

Per il Convenuto: "Voglia il Giudice:----------

- In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;----------
- Nel merito respingere l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.77/10 e condannare la società E[redacted] al pagamento della stessa oltre agli interessi legali dal 1-2-2010.----------

Con vittoria di spese , competenze e onorari di causa.----------

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –

La E[redacted] srl, con atto di opposizione ritualmente notificato, si opponeva al DI n.77/10 e conveniva davanti al Tribunale di Grosseto sezione di Orbetello la sig. C[redacted] S[redacted].----------

Il Giudice su richiesta delle parti autorizzava il deposito delle memorie integrative ed istruttorie e rinviava la causa all'udienza di trattazione. La causa, a seguito di una serie di rinvii di ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12-6-2013 concedeva i termini ex art.190 cpc.----------

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il punto centrale della controversia riguarda la quantificazione della somma che la E[redacted] srl è tenuta a restituire alla sig.ra C[redacted] stante la sua responsabilità nel mancato adempimento contrattuale. Dalla documentazione in atti e da quanto affermato dallo stesso opponente la situazione globale di ritardo nell'adempimento è dovuto ad un sequestro disposto sull'immobile dall'A.G. penale. Sono, poi, sorte conseguenti problematiche di ordine burocratico

che hanno ritardato sine die la consegna del manufatto ma non per questo devono pesare su parte opposta la quale nei tempi congrui aveva effettuato il versamento di € 35.000,00 per l'acquisto del box di cui è causa. Tutto ciò però non esclude il fatto che dai documenti depositati in atti la somma versata a titolo di caparra è pari ad € 15.000,00 e tale deve essere corrisposta in misura doppiaalla sig.ra C[redacted].----------

La domanda proposta da parte ricorrente, pertanto, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. Questo Giudice, pertanto, a seguito dell'esame della documentazione in atti ritiene fondata la pretesa di parte opposta. ----------

Le spese seguono la soccombenza ----------

P.Q.M.

Il Giudice, sulla domanda di cui al ricorso depositato da E[redacted] nei confronti di C[redacted] Si[redacted], così provvede:----------

- Rigetta la domanda formulata da parte opponente perché infondata in fatto e in diritto;----------
- Conferma il DI n.77/2010 emesso dal Tribunale di Grosseto sezione di Orbetello solo nella misura di € 15.000,00 oltre interessi legali dal 1-2-2010;----------
  Condanna E[redacted] srl nella persona del legale rappresentante pro tempore a pagare nei confronti della sig.ra C[redacted] S[redacted] la somma di € 15.000,00 oltre interessi legali dal 1-2-2010;--------
- Condanna, altresì, l'odierna opponente a pagare le spese di giudizio, che liquida in Euro 2100,00, oltre IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 140 del 20-7-2012----------

Grosseto 12-6-2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21/6/14
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
M.Rosaria Corbo

Il GOT
Dott. Rosa Passavanti